



**ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Parini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado
Via A. Meucci, 21 - 53049 TORRITA DI SIENA
Cod. fisc. 81004020525 – Cod. Min. SIIC80400C - Tel. 0577-685165
PEC: siic80400c@pec.istruzione.it - EMAIL: siic80400c@istruzione.it - SITO: ictorrita.edu.it**



Torrita di Siena, 17/09/2025
Circolare 13 a.s. 2025/2026

Al personale docente e ATA
Al sito web – sezione circolari

OGGETTO: Svolgimento incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con la presente si ricorda che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende.

A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Ci sono inoltre casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

L’autorizzazione preventiva per lo svolgimento delle attività extraistituzionali è sempre necessaria, con possibili gravi sanzioni in caso di inosservanza come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9801 dell’11 aprile 2024.

L’assunzione di un impiego alle dipendenze della Pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

- attività commerciale, industriale o professionale
- impieghi alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici
- cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in Società o Enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

La principale norma di riferimento oggi è l’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’articolo 58 del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo Unico 3/57 e la Legge 662/96.

Tale normativa, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza).

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
- l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Infine, con il DM 10 novembre 2023 (Riforma dello sport e revisione del lavoro sportivo in GU il 20 dicembre 2023) è stato stabilito che i dipendenti pubblici (anche a tempo pieno) possono prestare la loro attività a titolo oneroso in ambito sportivo, fuori orario di servizio come:

- Volontari
- Lavoratori con versamento di un corrispettivo: co.co.co. o autonomi

Sono escluse le attività amministrativo-gestionali.

I dipendenti pubblici, inoltre, possono percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e da altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni.

Tutto ciò premesso, il personale scolastico interessato è tenuto a comunicare l'assunzione di incarichi e/o impieghi compilando il modulo “Richiesta autorizzazione esercizio libera professione” disponibile per i docenti nell'applicativo Nuvola Madisoft o con mail al dirigente scolastico all'indirizzo siic80400c@istruzione.it affinché ne venga valutata la compatibilità e sia rilasciata l'autorizzazione.

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico dovrà pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Decorso tale termine, la stessa si intenderà:

- accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25 c. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 dispone invece che, decorso del termine di trenta giorni senza risposta, essa si intenda accordata.

La dirigente scolastica
Mita SANTONI *

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.